

*ricevuto da lui, come forma di aiuto, vista la mia particolare situazione di difficoltà, alcune somme di denaro (nonché qualche regalo)”<sup>304</sup>.*

Dalla disamina appena svolta delle dichiarazioni rese dalla El Mahroug in tempi diversi, emergono le discrasie nel racconto della giovane svolto davanti al pubblico ministero nell'estate dell'anno 2010 rispetto a quello effettuato ai difensori ed al dibattimento nell'ambito del processo nei confronti di Mora Dario + altri.

Tali divergenze attengono, in particolare, alle modalità di svolgimento delle serate ad Arcore ed alla conoscenza da parte dell'imputato della minore età della ragazza, circostanze che costituiscono il nucleo centrale del presente processo. L'unico elemento della narrazione che rimane per contro immutato riguarda il profilo dell'assenza di qualsiasi tipo di rapporto sessuale tra la dichiarante e Berlusconi, ma tale dato è stato nettamente smentito da plurimi elementi di segno opposto, come si vedrà nel prosieguo.

### ***I criteri di valutazione del materiale probatorio***

Prima di passare ad esaminare gli elementi fondanti l'ipotesi accusatoria, deve preliminarmente osservarsi che, in tema di valutazione della prova, le dichiarazioni della persona offesa, pur potendo essere poste legittimamente a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non sono assistite da alcuna presunzione di credibilità, soprattutto quando, come nella specie, la dichiarante abbia reso diverse versioni nel tempo in contrasto tra loro.


Invero, l'attendibilità soggettiva ed oggettiva della El Mahroug si scontra, in alcuni casi, con reiterate enfattizzazioni o con le sovrapposizioni di particolari di contorno non riscontrati e, in altri casi, con dettagli non veritieri<sup>305</sup>.

Inoltre, ai fini della valutazione della sua credibilità, si deve rilevare che la persona offesa ha mostrato di avere degli interessi personali di ordine patrimoniale a mentire, come verrà ampiamente illustrato in seguito.

---

<sup>304</sup> V. dichiarazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. del 3.11.2010.

<sup>305</sup> A titolo esemplificativo si ricordano le false generalità di Ruby Heyek fornite dalla giovane in plurime occasioni, anche alle forze dell'ordine in sede di presentazione di denuncia in data 1° maggio 2010 oppure quanto riferito dalla stessa alla Iriarte Osorio nel corso della telefonata del 21 agosto 2010 di essere rimasta assente da Milano perché era andata all'estero, mentre invece era stata collocata in comunità; e ancora la stessa ha riferito di avere visto ad Arcore il 14 febbraio 2010 le Onorevoli Carfagna e Gelmini, mentre queste hanno diversamente dichiarato, la prima di non essere mai stata ad Arcore e la seconda, di avere frequentato la residenza del Presidente del Consiglio solo per motivi legati all'attività politica (v. relative deposizioni rese all'udienza del 12.11.2012).



Ciò che preme ora evidenziare è che, nel caso di specie, tali elementi impongono di verificare con il massimo rigore la credibilità soggettiva della dichiarante e l'attendibilità del suo racconto.

Infatti, se, da un lato, secondo la giurisprudenza consolidata<sup>306</sup>, le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non trovano applicazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, dall'altro, il controllo sulla bontà del racconto deve essere nel caso di specie particolarmente penetrante – proprio in ragione delle incongruenze e delle inesattezze, nonché degli interessi personali e particolari della El Mahroug a non dire il vero – tanto da dovere richiedere, a giudizio del Tribunale, per una positiva valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese, il riscontro di altri elementi risultanti dall'istruttoria dibattimentale che ne confermino la valenza univoca.

Ciò posto, è indubbio che le risultanze dell'attività di intercettazione telefonica costituiscono, nel caso di specie, una solida conferma dell'ipotesi accusatoria.

Deve, a tale riguardo, evidenziarsi che, alla stregua di un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'attività tecnica di intercettazione, rappresentando in tempo reale l'accadimento di singoli fatti storici, costituisce senz'altro uno dei modi di raccolta della prova di natura oggettiva e, per ciò stesso, di maggiore affidabilità.

I dati che ne scaturiscono fotografano, infatti, una realtà che può essere artefatta in via astratta in sole due ipotesi: 1) quando siano contraddittori o inintelligibili le conversazioni intercettate, 2) ovvero quando gli interlocutori siano chiaramente consapevoli di essere soggetti a tale attività di acquisizione della prova e se ne servano in modo strumentale per falsare intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione del dato storico.

Al di fuori di tali ipotesi – che non ricorrono nel presente processo, come è dato evincere in modo inequivocabile dal tenore spontaneo delle conversazioni intercettate, avuto riguardo ai termini utilizzati – considerata la mole di captazioni disposte ed il tempo nel quale esse sono state effettuate, proprio in concomitanza o comunque a ridosso della partecipazione delle interlocutrici alle serate presso la residenza di Berlusconi, si deve ritenere che la situazione rappresentata da tale mezzo di prova sia esattamente rispondente alla realtà dei fatti.

---

<sup>306</sup> V. da ultimo, tra le più recenti, Cass. Pen. sez. III n. 40849 del 18.7.2012, Sez. IV n. 44644 del 18.10.2011, Sez. Un. n. 41461 del 19.7.2012 e la giurisprudenza ivi richiamata.

A tali conclusioni deve pervenirsi anche laddove il dato indiziante desumibile dall'intercettazione sia utilizzato in pregiudizio di soggetti "terzi", che quindi non hanno partecipato al dialogo, laddove ci si intenda riferire al coinvolgimento di tali persone in diversi episodi.

In altri termini, anche quando due o più soggetti si riferiscono ad un terzo, riferendo fatti che lo coinvolgano, il valore probatorio di tale atto è da ritenersi comunque elevatissimo, salvo la comprovata circostanza o la ragionevole probabilità che, nella consapevolezza dell'attività di captazione cui sono soggetti, gli interlocutori abbiano inteso preconstituire false prove a carico del terzo estraneo alla conversazione ovvero abbiano inteso "millantare" credito o influenza nei confronti del terzo.

Alla stregua di tali considerazioni, va sottolineato che non è emerso alcun elemento da cui evincere che gli interlocutori, i cui dialoghi sono stati di volta in volta oggetto di registrazione, abbiano inteso creare false prove, essendo evidente che nel corso di tali conversazioni hanno riferito fatti nei quali erano direttamente ed in primo luogo coinvolti essi stessi.


Con particolare riferimento alla riconducibilità delle conversazioni a determinati soggetti, osserva il Tribunale che le utenze telefoniche intercettate risultavano intestate ai soggetti utilizzatori<sup>307</sup> per cui l'indicazione dell'utenza chiamante e chiamata consentiva di identificare gli interlocutori in modo certo.

Inoltre, il perito ha avuto cura di indicare in nota l'identità dell'utilizzatore soltanto quando questa emergeva in modo certo nel corso della conversazione stessa. A tale proposito, è indubbio che *"al perito è richiesta e sottintesa l'attitudine a identificare e "agganciare" le voci degli interlocutori nell'ambito di una registrazione audio e di seguirle nel corso di una conversazione basandosi sui dettagli e sulle caratteristiche foniche dei soggetti"*, al fine di attribuire correttamente quanto detto nei dialoghi captati. E' evidente che tale capacità guida il perito nel riconoscimento degli interlocutori anche nelle chiamate successive, *"ove la linearità delle conversazioni, la coerenza dei dialoghi, unitamente allo sviluppo dei temi trattati, nonché la gestione degli eventi, costituiscono ulteriori elementi a conforto dell'identificazione dei soggetti"*<sup>308</sup>.

---

<sup>307</sup> V. a tale proposito la deposizione del Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco, nonché l'elenco delle utenze intercettate acquisite su accordo delle parti ed allegato al verbale di udienza del 2.12.2011.

<sup>308</sup> V. "relazione sull'esito di incarico peritale" depositata il 27.2.2012.



Va in proposito evidenziato che la difesa e la pubblica accusa non hanno ritenuto di chiedere alcuna delucidazione al perito dopo il deposito integrale dell'elaborato; nessuno dei testimoni ha poi negato o messo in dubbio la riconducibilità dei dialoghi captati alla propria persona.

E' appena il caso di osservare che le critiche mosse dal consulente della difesa, Ing. Claudio Alati, alle trascrizioni del perito in ordine alla corretta individuazione degli interlocutori sono per tale motivo del tutto inconfidenti, oltre che inutilizzabili<sup>309</sup>.

In conclusione, deve attribuirsi piena efficacia probatoria nel presente processo agli esiti delle effettuate attività di intercettazione.

Il risultato delle attività tecniche di captazione costituisce, non solo un elemento di prova in sé, ma, insieme al complesso delle risultanze dibattimentali, si rivela dunque uno strumento efficace di valutazione della credibilità del racconto della El Mahroug.

Sulla piena utilizzabilità delle intercettazioni e dei tabulati telefonici si richiama l'ordinanza di ammissione delle prove del 23.11.2011<sup>310</sup>.


Con particolare riferimento alla doglianza difensiva svolta in sede di conclusioni, in ordine alla violazione dell'art. 68 della Costituzione per avere la Procura della Repubblica ommesso di chiedere l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 L. n. 140 del 20.6.2003 della Camera dei deputati, o l'autorizzazione successiva di cui all'art. 6 Legge citata, devono essere svolte delle considerazioni ulteriori, scaturenti dall'incongruo richiamo operato dalla difesa alla sentenza n.1 della Corte Costituzionale del 15.1.2013 in tema di intercettazioni del Presidente della Repubblica, per fondare la pretesa inutilizzabilità di tutte le risultanze dell'attività tecnica di captazione svolta nei confronti dell'imputato, in quanto Presidente del Consiglio dei Ministri.

Deve, infatti, rilevarsi che la Corte Costituzionale ha, innanzitutto, ribadito *“che le prerogative degli organi costituzionali – in quanto derogatorie del principio della parità di trattamento davanti alla giurisdizione, posto alle origini della formazione dello Stato di diritto (sentenza n. 24 del 2004) – trovano fondamento nel dettato costituzionale, al quale il legislatore ordinario può dare solo stretta attuazione (sentenza n. 262 del 2009), senza aggiungere alcuna nuova deroga al diritto comune”*;

---

<sup>309</sup> V. **“Deposito note critiche alle trascrizioni del Perito del Tribunale Fabio Carlo Omero Marangoni”** depositate all'udienza del 19.11.2012, ma non acquisite agli atti per le ragioni indicate nello svolgimento del processo.

<sup>310</sup> I primi sette punti dell'ordinanza indicata trattano specificatamente le questioni sollevate dalla difesa sul tema delle intercettazioni e dell'acquisizione dei tabulati telefonici.




in secondo luogo, ha evidenziato che *“tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza, particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale e valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell’art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l’efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell’attività parlamentare e di governo”*, precisando altresì che si inquadra in questa prospettiva la disposizione di cui all’art. 68, terzo comma, Cost, riguardante i membri delle due Camere, nonché le limitazioni all’esercizio di poteri di indagine mediante atti invasivi, quali le intercettazioni telefoniche, poste da norme di rango costituzionale anche per i componenti del Governo.

Ciò posto, la Corte Costituzionale ha sottolineato però la diversa posizione dei soggetti appena indicati rispetto a quella del Presidente della repubblica, precisando che la mancata previsione di atti autorizzatori simili a quelli contemplati per i parlamentari ed i ministri non può portare alla paradossale conclusione che le comunicazioni del Presidente della Repubblica godano di una tutela meno stringente rispetto a quella posta a favore dei predetti soggetti istituzionali.

Da tale considerazione, la Corte Costituzionale ha quindi dedotto *“l’improponibilità di qualunque analogia, nella disciplina della prerogativa di riservatezza delle comunicazioni del Capo dello Stato, sia in funzione estensiva che restrittiva, con le norme contenute nella legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), da considerare attuative – specie dopo la sentenza di questa Corte n. 24 del 2004 – di una previsione costituzionale riguardante soltanto i membri del Parlamento”*.

All’interprete non è dunque consentito trarre argomenti dalla sentenza citata per estendere analogicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri le prerogative proprie del solo Presidente della Repubblica, come pare abbia suggerito la difesa.

Al contrario, deve ribadirsi che, proprio in quanto derogatorie al principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla giurisdizione, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare e di governo devono essere interpretate nel senso più aderente al testo normativo, come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale.



Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, all'esito del dibattimento, debba essere confermata la piena utilizzabilità delle risultanze delle operazioni tecniche di intercettazione, nonché dei tabulati telefonici in atti.

In particolare, in nessun caso le utenze riconducibili all'imputato sono state direttamente sottoposte ad intercettazione (c.d. intercettazioni dirette); né l'attività di captazione delle comunicazioni dei soggetti immuni da prerogative di ordine costituzionale era mirata ad intercettare comunque le conversazioni dell'imputato (c.d. intercettazioni indirette).

A tale proposito, deve osservarsi che, a seguito delle dichiarazioni rese da El Mahroug Karima, la direzione finalistica dell'atto investigativo era chiaramente tesa ad acquisire elementi di prova in relazione ad un giro di prostituzione che si svolgeva presso alcuni alberghi cittadini e locali pubblici, anche ai danni di soggetti minori di età.

Difatti, inizialmente, il procedimento penale veniva iscritto a carico di ignoti, posto che la giovane aveva narrato episodi che necessitavano di approfondimenti investigativi in plurime direzioni ed in diversi ambiti<sup>311</sup>, anche alla luce delle condizioni di vita della stessa, come sopra illustrate.

Le conseguenti indagini consentivano di enucleare un giro di prostituzione di soggetti maggiorenni, da cui scaturiva l'iscrizione il 7.9.2010 nel registro degli indagati dei nominativi di Mora Dario, Fede Emilio, Minetti Nicole e Galullo Raoul (ai quali venivano poi aggiunti quelli di Salemi Daniele, Fedele Gentile e Sacco Mario), nell'ambito del quale l'imputato era uno dei potenziali clienti<sup>312</sup>. In particolare,

---

<sup>311</sup> Ad esempio furono esperiti accertamenti presso gli hotel Bulgari e Four Season in relazione alle dichiarazioni della El Mahroug di essere stata ivi condotta per avere rapporti sessuali con clienti ivi dimoranti, come riferito dal Vice Questore Aggiunto Ciacci Marco all'udienza del 12.12.2011; e ancora fu verificata l'attività svolta da Risso Luca il quale fu poi indagato per sfruttamento della prostituzione ai danni di El Mahroug Karima; vennero, inoltre, acquisite informazioni sulle condizioni di vita della giovane in Sicilia.

<sup>312</sup> V., in particolare, la deposizione dell'Isp. Martegani Gabriele all'udienza del 27.1.2012 che si è occupato di analizzare i messaggi rinvenuti sui telefoni cellulari nel corso delle perquisizioni eseguite il 14.1.2011 nonché i documenti sub faldone n. 21 che attestano l'attività di prostituzione delle donne intercettate nei confronti di plurimi soggetti. A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito alcuni messaggi estrapolati dai telefoni cellulari e precisamente: dal telefono cellulare Nokia 1680 in uso a Berardi Iris si comprende che la donna si prostituiva con diverse persone avendo annotato "Massimo cliente buono Maristelle"; n. 289 in entrata dall'utenza di Elisa "troia2" in data 26.4.2010 "ei amor come stai? ci sei stas per 500 a Monaco? cena più hotel?"; n. 340 in entrata da "Mikele" in data 28.4.2010 "posso dare il tuo numero a un amico che ha bisogno?"; n. 1160 in entrata da "Pier amico Maristell" in data 7.9.10 "ti dico dopo per oggi. Mi ricordi di che regalo si parla? Ad amiche come sei messa qui?"; n. 1161 in entrata dallo stesso utente in data 7.9.2010 "Senti per l'amica ma vorrei vederla prima, via internet. E comunque il costo è alto, anche il tuo, direi che dobbiamo rimanere abbondantemente sotto i 1.000"; v. altresì il messaggio rinvenuto sul Black Berry 9700 di Espinoza Aris nn. 78, 79 in entrata ut Henry in data 12.1.2011 "puttana il pane si vende a chili non a etti, fino a ieri ti ho allattato col mio cazzo, fai la brava che mangiavi e bevevi con me, a me non mi manca niente, tesoro, i soldi io li brucio,

emergeva che l'attività di prostituzione veniva esercitata a favore di una pluralità di soggetti<sup>313</sup>.

Tali circostanze inducono a ritenere che le poche comunicazioni di Berlusconi oggetto di captazione siano state semmai casuali, posto che l'attività investigativa era chiaramente volta a delineare la gestione dell'attività di prostituzione posta in essere da soggetti terzi e, in particolare, le modalità di reclutamento nonché di sfruttamento delle donne.

Né può affermarsi che le operazioni tecniche fossero comunque volte in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del Presidente del Consiglio, atteso che lo stesso non poteva essere individuato in anticipo quale possibile destinatario dell'attività di captazione, avuto riguardo alla qualità soggettiva degli utenti delle utenze sottoposte ad intercettazione.

A tale proposito, l'isp. Damiani Paola ha infatti spiegato che venivano intercettate, per un breve periodo di tempo ed in concomitanza delle serate, le utenze delle giovani partecipanti alle cene, al fine di identificare le ragazze, nonché di accertare le modalità di selezione e di reclutamento delle stesse, onde acquisire elementi nei confronti dei

---

*non mi vendo per i soldi come te. Non che mo' hai preso qualche cazzo in più e credi di essere qualcuno, ridicola, solo una cosa puoi fare, la troia a pagamento, ah, ah, ah"; e ancora sul Nokia 7100 S di Guerra Barbara sono stati rinvenuti i seguenti messaggi: n. 1316 "Coronas" in entrata il 30.6.09 "ok per il 3.7, 1.500 a Porto Cervo"; n. 1586 "Bettarini Stefano" (ex calciatore) in entrata il 21.7.09 "6 libera per un compleanno? Cena? Quanto chiedi?"; nn. 1634, 1645, 1646 e 1657 ut "Lorenzo Corona" il 22 e 23.7.09 "ok aspetto una tua chiamata"; "vorrei solamente farti regali che vuoi, se ti me lo permetti"; "il submariner in oro bianco che credo sia quello che ti piace di più me l'ha trovato il negozio dove vado sempre a Bologna ..."; "se vuoi dillo alle tue amiche di venire in barca da me, ho voglia di vederti, mi fido di te, voglio darti il regalo e parlarti di alcune cose con calma. Un bacio"; n. 3599, 3605, 3606 23.8.10 ut "Andrea Gravagni sicilia" il 23.8.2010 "tesoro devo dare un nome entro 10 secondi per questa marchettina. Vuoi farla tu?"; "ut Matteo Turchia" il 24.8.2010 "Quanto?"; n. 3178 in entrata ut Ali Dubai il 29.12.2010 "mi hanno appena confermato che verranno a prendervi all'uscita dell'aereo, poi subito al salotto presidenziale VIP, poi dopo una macchina con autista scortata vi porterà in albergo. Super coccolate. Amo almeno so bone come te le miche? Non mi fai fare una brutta figura? Comunque per la quarta amica tua, può venire non ci saranno problemi per i visti, tranquilla TVB".*

<sup>313</sup> A titolo esemplificativo, giova evidenziare che la stessa **Berardi Iris**, parlando al telefono il 19.9.2010 ore 16.12 progr. 53, leggeva una lettera da lei redatta in cui chiedeva all'imputato, destinatario della missiva, del denaro perché "Mi vergogno tantissimo a dover sempre chiedere qualcosa, ma non vorrei mai tornare ad andare a letto con persone che non mi piacciono. Allora mi v...mi rivolgo a te, capendo perfettamente che siamo in tante e abbiamo tutte delle esigenze"; nella conversazione telefonica dell'8.10.2010 progr. 1452 la predetta contrattava poi il prezzo di una prestazione sessuale con tale **Ciro**; anche **Guerra Barbara**, nella conversazione telefonica del 13.1.2011 progr. 767 ore 18.57, concordava un incontro presso l'hotel Bulgari.

soggetti indagati<sup>314</sup>, tanto che non furono nemmeno eseguiti servizi di osservazione presso la residenza ad Arcore dell'imputato.

D'altra parte nemmeno i riferimenti al Presidente del Consiglio fatti dai soggetti terzi intercettati nel corso dei colloqui erano indicativi di un ruolo dello stesso diverso rispetto a quello di mero cliente dell'attività di prostituzione, sicchè non vi è motivo per ritenere che il pubblico ministero abbia ad un certo punto modificato i bersagli dell'attività di captazione – individuati in Minetti, Mora e Fede – prendendo di mira l'odierno imputato.

Deve inoltre rilevarsi che l'effettiva intercettazione di conversazioni di Berlusconi è stata, in concreto, molto limitata per quanto consta a questo Tribunale, tanto è vero che, su richiesta concorde delle parti, sono state estrapolate e ritenute non utilizzabili solo due conversazioni rispetto all'ampio materiale oggetto di trascrizione<sup>315</sup>.

Non risulta nemmeno che il coinvolgimento dell'imputato negli episodi contestati al capo B d'imputazione sia emerso dalla personale interlocuzione del Presidente del Consiglio con uno dei soggetti sottoposti ad intercettazione, interlocuzione invece necessaria affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003<sup>316</sup>. Sotto questo profilo, giova rilevare che le attività tecniche di intercettazione sono iniziate il 29 luglio 2010, ossia in un periodo successivo rispetto all'arco temporale oggetto di contestazione.

Quanto ai tabulati telefonici, deve osservarsi, con particolare riferimento agli episodi di cui al capo d'imputazione in esame, che furono acquisiti quelli di El Mahroug Karima e delle altre ospiti femminili, onde verificare l'aggancio dei telefoni cellulari a loro in uso con le celle coprenti il territorio di Arcore, senza che tale attività potesse prospettarsi anche solo astrattamente come tesa a comprimere le prerogative di cui godeva l'imputato.


Invero, la mera indicazione dell'aggancio di una delle celle serventi il territorio di Arcore non costituisce di per sé uno strumento invasivo, tenuto conto dell'elevatissimo numero di utenti che possono potenzialmente transitare sul territorio di Arcore e dunque appoggiarsi ad una delle medesime celle utilizzate anche dal Presidente del Consiglio

---

<sup>314</sup> V. l'elenco delle intercettazioni effettuate nel presente processo in ordine di data di inizio e fine dell'attività tecnica, acquisito su accordo delle parti all'udienza del 2.12.2011.

<sup>315</sup> Si tratta delle telefonate di cui ai progr. n. 966 sull'utenza di Fede Emilio da p. 47 delle trascrizioni fino al termine della conversazione e n. 741 del 15.1.11 sull'utenza di Faggioli Barbara da p. 35 delle trascrizioni fino al termine della conversazione.

<sup>316</sup> V. sentenze della Corte Costituzionale n. 163 del 2003 e n. 113 del 2010.





dei Ministri. Inoltre, le celle che coprono Villa San Martino, oltre ad essere più di una, non coprono soltanto la residenza di Berlusconi, sicchè l'indicazione dell'aggancio della cella servente Arcore non è nemmeno univocamente indicativa della presenza a Villa San Martino, tenuto conto delle modalità tecniche di funzionamento ampiamente illustrate.

Per completezza si deve segnalare che diverso è il caso dei tabulati telefonici del dott. Pietro Ostuni, atteso che nel momento in cui veniva emesso il 2.11.2010 il decreto di acquisizione dei tabulati del traffico telefonico, il pubblico ministero poteva e doveva prefigurarsi l'alta probabilità che tale preciso atto d'indagine potesse, per le ragioni indicate nell'ordinanza del 23.11.2011, determinare l'intrusione nella sfera delle comunicazioni del Presidente del Consiglio, attese le dichiarazioni rese dallo stesso dott. Ostuni alla Procura della Repubblica il 30.10.2010,.


Trattandosi quindi di un'ipotesi di captazione indiretta, come chiarito dalla Corte Costituzionale, il Tribunale ha dichiarato la inutilizzabilità dei tabulati relativi alle utenze n. 334.69.04.396 e n. 334.69.04.397 in uso a Pietro Ostuni, in quanto prova acquisita in violazione dell'art. 4 L. n. 140/2003 per mancanza di autorizzazione preventiva.

Deve, peraltro, precisarsi che l'illegittima acquisizione dei tabulati indicati ne comporta l'inutilizzabilità nei confronti del solo imputato e limitatamente ai contatti risultanti con le utenze riconducibili al Presidente del Consiglio.

Oltre al contenuto delle conversazioni telefoniche, costituiscono un ulteriore elemento di riscontro alle dichiarazioni di El Mahroug Karima le deposizioni rese dalle partecipanti alle serate.

Sotto tale profilo, vengono in considerazione, non soltanto le dichiarazioni dei soggetti che presero parte alle medesime serate indicate nel capo d'imputazione in esame, ma anche le deposizioni di testimoni oculari che parteciparono ad altri incontri, svoltisi in epoca successiva ai fatti per cui si procede e che furono monitorati proprio dall'attività tecnica di captazione.

Infatti, tutti i testimoni hanno narrato di incontri scanditi da tre fasi e, precisamente, 1) la cena, 2) l'attività presso il locale adibito a discoteca all'interno dell'abitazione, seguita dalla corresponsione di somme di denaro, e 3) l'eventuale permanenza ad Arcore per la notte, così ponendo in evidenza la sequenza ripetitiva dello svolgimento delle serate.



Deve, peraltro, sottolinearsi che tale sequela non consente, di per sé, sovrapposizioni semplicistiche tra quanto narrato dalla El Mahroug e quanto riferito dalle partecipanti a serate in cui la stessa non aveva preso parte, ma è di tutta evidenza che la narrazione di fatti ed accadimenti analoghi da parte di soggetti che non si conoscono tra loro costituisce un riscontro pregnante al racconto della giovane.

Infine, anche le deposizioni testimoniali sono state sottoposte ad un attento vaglio critico in ordine alla loro attendibilità, alla luce del compendio probatorio risultante dalle intercettazioni telefoniche e dagli accertamenti esperiti dalle forze dell'ordine a seguito delle perquisizioni eseguite il 14 gennaio 2011.

Ciò posto, si possono prendere le mosse proprio dalle testimonianze di Tumini Melania, Imane Fadil, Makdoum Maria, Danese Chiara, Battilana Ambra e Teatino Natascia le quali descrivono il contenuto proiettivo di diverse serate presso la residenza dell'imputato in modo del tutto sovrapponibile al racconto offerto da El Mahroug Karima ai pubblici ministeri nell'estate dell'anno 2010.

### ***La deposizione di Tumini Melania in ordine al contenuto della serata del 19 settembre 2010***

Tumini Melania ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università Bocconi di Milano ed era in procinto di laurearsi anche in economia presso la medesima università al momento dello svolgimento dell'unica serata trascorsa presso la residenza del Presidente del Consiglio.

La testimone ha dichiarato di essere diventata molto amica di Minetti Nicole fin dai tempi del liceo. Tale amicizia era proseguita nel tempo, tanto che la prima aveva ospitato la Minetti a casa sua per circa tre mesi, quando aveva iniziato il corso di igienista dentale al San Raffaele; si erano perse un po' di vista in seguito, anche perché la Tumini si era trasferita all'estero per un anno, e quando si videro nuovamente - dopo l'elezione della Minetti a consigliere regionale - apprese dall'amica che la stessa frequentava Berlusconi ed intratteneva con lo stesso un rapporto confidenziale, anche in virtù della loro medesima militanza politica.

La Minetti le raccontò di avere cambiato vita e della sua carriera politica, rappresentandole che poteva essere interessante ed utile anche per lei - persona giovane e preparata - conoscere l'imputato, magari anche al fine di entrare in politica.

